

CAPITOLATO TECNICO

RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA

PER L’AFFIDAMENTO DELLA

“FORNITURA DI MATERIALE VIVAISTICO QUALE ALBERI, ARBUSTI, FIORITURE ANNUALI E PERENNI”

DEDICATO AL MANTENIMENTO DEGLI SPAZI SUL PATRIMONIO IN MANUTENZIONE

PRESENTI NELLE AREE VERDI DEL COMUNE DI VERONA

PER LA DURATA DI 12 MESI CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 12 MESI

(ex art. 50, comma 1 lett. e, del D.Lgs. 36/2023)

MEDIANTE ACCORDO QUADRO DI CUI ALL’ART. 59 DEL D.LGS. 36/2023

CPV 03121100-6

CODICE INTERNO

GA-00210

CIG BC7D0856A3

IL R.U.P.

Dott. For. Francesco Donini

Sommario

<u>Art. 1) Oggetto, importo del contratto</u>	<u>3</u>
<u>Art. 2) Importo della fornitura</u>	<u>8</u>
<u>Art. 3) Clausola di revisione del corrispettivo</u>	<u>9</u>
<u>Art. 4) Modalità di svolgimento della fornitura</u>	<u>9</u>
<u>Art. 5) Forniture non previste</u>	<u>10</u>
<u>Art. 6) Subappalto</u>	<u>10</u>
<u>Art. 7) Adempimenti relativi alla sicurezza</u>	<u>11</u>
<u>Art. 8) Condotta nelle forniture</u>	<u>11</u>
<u>Art. 9) Misure di sicurezza sui posti di lavoro</u>	<u>12</u>
<u>Art. 10) Verifica definitiva</u>	<u>12</u>
<u>Art. 11) Danni di forza maggiore</u>	<u>12</u>
<u>Art. 12) Responsabilità dell'impresa</u>	<u>12</u>
<u>Art. 13) Poteri di Verifica e Controllo</u>	<u>13</u>
<u>Art. 14) Contestazioni e penali</u>	<u>13</u>
<u>Art. 15) Modalità di pagamento</u>	<u>13</u>
<u>Art. 16) Tracciabilità dei flussi finanziari</u>	<u>14</u>
<u>Art. 17) Cauzione definitiva</u>	<u>14</u>
<u>Art. 18) Risoluzione del contratto</u>	<u>15</u>
<u>Art. 19) Recesso</u>	<u>16</u>
<u>Art. 20) Cessione del credito</u>	<u>16</u>
<u>Art. 21) Divieto di cessione del contratto, cessione dell'Azienda</u>	<u>16</u>
<u>Art. 22) Osservanza delle prescrizioni, moduli d'offerta, leggi, norme e regolamenti</u>	<u>16</u>
<u>Art. 23) Documentazione a corredo del contratto</u>	<u>17</u>
<u>Art. 24) Spese contrattuali</u>	<u>17</u>
<u>Art. 25) Foro competente</u>	<u>17</u>
<u>Art. 26) Trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE 679/2016 "GDPR"</u>	<u>17</u>
<u>Art. 27) Obbligo del rispetto del modello organizzativo d.lgs 231/01 del codice etico aziendale</u>	<u>18</u>

Art. 1) Oggetto, importo del contratto

L'oggetto della presente procedura consiste nella "FORNITURA DI MATERIALE VIVAISTICO QUALE ALBERI, ARBUSTI, FIORITURE ANNUALI E PERENNI" DEDICATO AL MANTENIMENTO DEGLI SPAZI SUL PATRIMONIO IN MANUTENZIONE PRESENTI NELLE AREE VERDI DEL COMUNE DI VERONA, da realizzarsi mediante Accordo Quadro ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023, per un importo della fornitura pari ad **€ 107.950,00 € + IVA**, oneri per la sicurezza pari a zero, per la durata di **12 mesi**, con possibilità di **rinnovo** per **ulteriori 12 mesi** per **ulteriori € 107.950,00 € + IVA**, a discrezione della Stazione Appaltante.

L'importo massimo stimato dell'Accordo Quadro ammonta dunque a **€ 215.900,00 + IVA**.

La durata indicativa va **dal 31.08.2026 fino al 30.08.2027, con possibilità di rinnovo fino al 30.08.2028.**

In caso di opzione di **rinnovo** contrattuale per ulteriori 12 mesi rispetto all'annualità di durata prevista, l'operatore economico sarà tenuto a proseguire la fornitura agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale.

Alla prima scadenza contrattuale, AMIA Verona SpA si riserva di esercitare l'opzione di rinnovo contrattuale per un ulteriore periodo di 12 mesi.

AMIA Verona S.p.A. si riserva la facoltà di disporre la proroga tecnica dell'accordo quadro, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023, per il tempo strettamente necessario all'espletamento e alla conclusione della procedura per l'individuazione del nuovo operatore economico. In tale ipotesi, l'aggiudicatario sarà tenuto a garantire l'esecuzione delle prestazioni alle medesime condizioni economiche e contrattuali previste nell'accordo quadro.

Si precisa che:

l'importo stimato non è vincolante per la Stazione Appaltante, rappresentando solo il limite massimo di corrispettivo disponibile per il pagamento delle forniture, di volta in volta, richieste alle aggiudicatarie della gara.

Le forniture potranno variare in base alle effettive esigenze aziendali legate all'oggetto della fornitura stessa.

Gli importi contrattuali costituiscono il limite massimo di spesa della Stazione Appaltante e pertanto gli Operatori aggiudicatari non potranno emanare ordini in eccedenza. Il raggiungimento anticipato del suddetto massimale sarà causa di risoluzione automatica del contratto.

L'accordo quadro dovrà ritenersi concluso all'esaurimento dell'importo a base di gara, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga prima del raggiungimento della sua durata temporale o dopo.

L'Appaltatore, in entrambi i casi, non maturerà diritti a compensi aggiuntivi od a indennizzi di qualsiasi natura.

AMIA Verona SpA si riserva insindacabilmente la facoltà di apportare quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita tecnica ed alla sostenibilità economia della fornitura medesima.

Restano escluse dall'appalto eventuali forniture che l'AMIA Verona SpA si riserva di eseguire in proprio o di affidare in tutto o in parte ad altra ditta senza che il prestatore di forniture possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno.

La procedura di selezione disciplinata dal presente documento ha per oggetto la fornitura di:

- **piante arboree** in zolla o vaso di prima scelta CON PASSAPORTO, morfologicamente perfette e rispondenti alle caratteristiche indicate nel presente capitolato tecnico, immuni da malattie o parassiti, esenti da ferite causate dalla grandine o da azioni meccaniche estranee alla normale manutenzione delle piante in vivaio e in perfetto stato di conservazione, di prima scelta, che dovranno essere ben accestite e formate, in buono stato vegetativo, immuni da malattie o parassiti e in perfetto stato di conservazione.
- **piante arbustive** in vaso di prima scelta CON PASSAPORTO, morfologicamente perfette e rispondenti alle caratteristiche indicate nel presente capitolato tecnico, immuni da malattie o parassiti, esenti da ferite

causate dalla grandine o da azioni meccaniche estranee alla normale manutenzione delle piante in vivaio e in perfetto stato di conservazione, di prima scelta, che dovranno essere ben accestite e formate, in buono stato vegetativo, immuni da malattie o parassiti e in perfetto stato di conservazione.

- **fioriture annuali e perenni** in vaso di prima scelta, morfologicamente perfette e rispondenti alle caratteristiche indicate nel presente capitolato tecnico, immuni da malattie o parassiti, esenti da ferite causate dalla grandine o da azioni meccaniche estranee alla normale manutenzione delle piante in vivaio e in perfetto stato di conservazione, di prima scelta, che dovranno essere ben accestite e formate, in buono stato vegetativo, immuni da malattie o parassiti e in perfetto stato di conservazione.

TABELLA PRODOTTI

	<i>descrizione</i>	<i>Dimensione circonferenza</i>	<i>quantità/anno</i>	<i>anni</i>
1	ACER CAMPESTRIS 'elsrijk' o "ELEGANT"	CIRC. 16-18	5	1
2	ACER FREEMANII A. BLAZE	CIRC. 16-18	1	1
3	ACER NORWEGIAN SUNSET	CIRC. 16-18	1	1
4	AESCULUS HIPPOCASTANUM X CARNEA	CIRC. 16-18	6	1
5	CARPINUS BETULUS IMPALCATO	CIRC. 16-18	5	1
6	CELTIS AUSTRALIS	CIRC. 16-18	5	1
7	CERCIS SILIQUASTRUM	CIRC. 16-18	5	1
8	CORILUS COLUMNNA IMPALCATO	CIRC. 16-18	5	1
9	CUPRESSUS SEMPERVIRENS 'PYRAMIDALIS'	H 3.00-3.50	2	1
10	FRAXINUS ORNUS OBELIX	CIRC. 16-18	8	1
11	GINKGO BILOBA FASTIGIATA	CIRC. 16-18	5	1
12	GLEDITSIA SKYLINE/INERMIS	CIRC. 16-18	2	1
13	KOLREUTERIA PANICULATA	CIRC. 16-18	2	1
14	LIRIODENDRON TULIPIFERA	CIRC. 16-18	15	1
15	MAGNOLIA Kobus	CIRC. 16-18	2	1
16	MELIA AZEDERACH	CIRC. 16-18	2	1
17	OSTRYA CARPINIFOLIA	CIRC. 16-18	4	1
18	PARROTIA PERSICA "fastigiata vanessa"	CIRC. 16-18	5	1
19	PLATANUS HYBRIDA	CIRC. 16-18	5	1
20	PRUNUS CERASIFERA 'PISSARDII'	CIRC. 16-18	3	1
21	PYRUS CALLERIANA Chanticleer	CIRC. 16-18	5	1
22	PYRUS CALLERIANA Capital	CIRC. 16-18	6	1

23	QUERCUS ILEX	CIRC. 16-18	5	1
24	QUERCUS ROBUR	CIRC. 16-18	5	1
25	QUERCUS ROBUR FASTIGIATA IMPALCATA	CIRC. 16-18	6	1
26	SOPHORA JAPONICA	CIRC. 16-18	5	1
27	TILIA PLATHYPHYLLA	CIRC. 16-18	22	1
28	TILIA TOMENTOSA	CIRC. 16-18	5	1
29	ZELKOVA SERRATA	CIRC. 16-18	5	1
30	GYMNOCLADUS DIOICUS	CIRC. 16-18	8	1
			TOTALE 1	

Fornitura A FIORITURE ANNUALI				
	<i>descrizione</i>	<i>Dimensione contenitore</i>	<i>quantità/anno</i>	<i>anni</i>
1	BEGONIA BIG DIAMETRO CHIOMA 20-25	Diametro 14 cm	1500	1
2	PETUNIA VISTA DIAMETRO CHIOMA 20-25	Diametro 15 cm	2000	1
3	PETUNIA MINIVISTA DIAMETRO CHIOMA 20-25	Diametro 14 cm	2000	1
4	ZINNIA PROFUSION 3 PIANTE PER VASO	Diametro 15 cm	2000	1
5	LOBELIA DIAMETRO CHIOMA 25+	Diametro 15 cm	900	1
6	IMPATIENS SUNPATIENS DIAMETRO CHIOMA 25+	Diametro 14 cm	2500	1
7	LANTANA SELLOWIANA	Diametro 14 cm	1500	1
8	PETUNIA VISTA	Diametro 15 cm	3000	1
9	IMPATIENS "NUOVA GUINEA"	Diametro 12 cm	3000	1
10	VIOLA WITTROCKIANA	Diametro 10 cm	3000	1
11	VIOLA CORNUTA	Diametro 10 cm	3500	1
12	BEGONIA BETULIA	Diametro 14 cm	1600	1
13	PRIMULA VERIS 3 PIANTE PER VASO	Diametro 14 cm	200	1
			TOTALE 2	

Fornitura B PIANTE TAPPEZZANTI				
	<i>descrizione</i>	<i>Dimensione contenitore</i>	<i>quantità/anno</i>	<i>anni</i>
1	HYPERICUM CALICINUM	Diametro 10 cm	15	1
2	PACHISANDRA TERMINALIS	Diametro 10 cm	15	1
3	CONVALLARIA JAPONICA	Diametro 10 cm	15	1
4	BERGENIA CORDIFOLIA	Diametro 14 cm	15	1
5	COREOPSIS GRANDIFLORA	Diametro 14 cm	15	1
6	ECHINACEA PURPUREA	Diametro 14 cm	15	1
7	HEUCHERA SANGUINEA	Diametro 14 cm	15	1
8	HOSTA SIEBOLDIANA	Diametro 14 cm	15	1
9	IBERIS SEMPERVIRENS	Diametro 14 cm	15	1
10	GAURA LINDHEINERI	Diametro 14 cm	10	1
11	SALVIA GREGGI	Diametro 14 cm	12	1
12	PEROWSKIA	Diametro 14 cm	15	1
			TOTALE 3	

Fornitura C PIANTE AROMATICHE				
	<i>descrizione</i>	<i>Dimensione contenitore</i>	<i>quantità/anno</i>	<i>anni</i>
1	LAVANDULA ANGUSTIFOLIA	Diametro 14 cm	15	1
2	ROSMARINUS REPENS	Diametro 14 cm	15	1
3	SANTOLINA CHAMAECYPARISSUS	Diametro 14 cm	15	1
4	THIMUS SERPHILLUM	Diametro 14 cm	15	1
			TOTALE 4	

	<i>descrizione</i>	<i>Dimensione contenitore</i>	<i>Quantità/anno</i>	<i>anni</i>
1	Abelia x grandiflora	V 24	5	1
2	Arbutus unedo	V 24	5	1
3	Buxus sempervirens	V 24	5	1
4	Callistemon citrinus	V 24	5	1
5	Camellia japonica	V 24	5	1
6	Choisya ternata	V 24	5	1
7	Cotoneaster horizontalis	V. 24	5	1
8	Euonymus japonicus	V. 24	5	1
9	Forsythia x intermedia	V. 24	5	1
10	Hibiscus syriacus	V. 24	5	1
11	Hydrangea macrophylla	V. 24	5	1
12	Ilex aquifolium	V. 24	5	1
13	Lagestroemia indica impalcata a terra	V. 60	5	1
14	Lagestroemia indica impalcata 220 alberello	V. 60	5	1
15	Lavandula angustifolia	V. 24	5	1
16	Ligustrum japonicum	V. 24	5	1
17	Nandina domestica	V. 24	5	1
18	Nerium oleander	V. 24	5	1
19	Philadelphus coronarius	V. 24	5	1
20	Photinia x fraseri	V. 24	5	1
21	Prunus laurocerasus	V. 24	5	1
22	Pyracantha coccinea	V. 24	5	1
23	Rhododendron spp.	V. 24	5	1
24	Spiraea japonica	V. 24	5	1
25	Syringa vulgaris	V 24	5	1
26	Viburnum tinus	V. 24	5	1
			TOTALE 5	

Art. 2) Importo della fornitura

L'importo complessivo dell'appalto è stabilito in **€ 107.950,00 + IVA** (Centosettemilanovecentocinquanta/00 euro) per 12 mesi, oneri per la sicurezza pari a zero, con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi per un importo complessivo di appalto di **€ 215.900,00 + IVA**.

Tabella n. 1 – Importo complessivo della Fornitura

Descrizione fornitura	CPV	Importo, IVA esclusa
“FORNITURA DI MATERIALE VIVAISTICO”	CPV 03121100-6	107.950,00 €
	“FORNITURA DI MATERIALE VIVAISTICO QUALE ALBERI, ARBUSTI, FIORITURE ANNUALI E PERENNI”	
	Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	0,00 €
EVENTUALE RINNOVO PER ULTERIORI 12 MESI		
Descrizione fornitura	CPV	Importo, IVA esclusa
“FORNITURA DI MATERIALE VIVAISTICO”	CPV 03121100-6	107.950,00 €
	“FORNITURA DI MATERIALE VIVAISTICO QUALE ALBERI, ARBUSTI, FIORITURE ANNUALI E PERENNI”	
	Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	0,00 €
TOTALE COMPLESSIVO PER 24 MESI		215.900,00 €

L’Affidatario ha diritto alla corresponsione dell’anticipazione contrattuale ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 36/2023, nella misura del 20% del valore delle prestazioni previste per ciascuna annualità al netto dell’IVA. L’anticipazione è corrisposta entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, previa costituzione della garanzia fideiussoria prevista dalla normativa vigente.

In ogni caso, si applica la disciplina prevista dal citato art. 125, D.Lgs. 36/2023.

La fornitura dovrà essere svolta nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente documento e secondo le istruzioni impartite dai referenti e responsabili della Committente.

La cadenza delle Forniture, verrà stabilita con comunicazione delle forniture Manutenzione Aree Verdi di AMIA Verona Spa che avrà anche la facoltà di ridurre o aumentare il numero delle stesse previsti durante il periodo di valenza contrattuale.

La stazione appaltante, in corso di esecuzione della fornitura si riserva la facoltà di variare:

- le quantità già previste nel presente documento
- le relative frequenze di consegna

Il materiale dovrà essere garantito e certificato per tutti gli articoli. Eventuali materiali qualitativamente anomali dovranno essere sostituiti, su richiesta della Stazione Appaltante.

Le quantità dei prodotti indicate nell’Allegato B “Offerta Economica” sono indicative e valide solo ai fini dell’aggiudicazione; potranno pertanto subire variazioni sia in aumento che in diminuzione nell’ambito dell’importo di spesa massimo sopra indicato, senza che per questo la ditta aggiudicataria maturi diritti a compensi aggiuntivi o ad indennizzi di qualsiasi natura.

Non saranno accettate offerte parziali, incomplete o condizionate.

Per i prodotti residuali (afferenti per tipologia) non inseriti nel modulo d'offerta, la stazione appaltante si riserva di richiedere un preventivo di spesa alla aggiudicataria e qualora ritenuto congruo, verrà emesso relativo ordine alle medesime condizioni stabilite nel presente foglio patti e condizioni.

Ricade esclusivamente sull'O.E. l'osservanza scrupolosa delle leggi, regolamenti e prescrizioni emanate (anche successivamente alla stipula del contratto) dalle Autorità competenti in materia di Forniture, sicurezza, igiene del lavoro, Previdenza Sociale, ecc., comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali e specificatamente quelle riguardanti l'igiene e la pubblica incolumità, aventi comunque rapporto con le forniture oggetto dell'affidamento.

Nell'espletamento delle forniture contemplate nel presente appalto, l'impresa è tenuta ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dagli Uffici competenti.

Resta in facoltà dell'appaltatore presentare le osservazioni che ritenesse opportune, entro 3 (tre) giorni dal ricevimento delle suddette comunicazioni. Le eventuali osservazioni dovranno obbligatoriamente essere rese in forma scritta e a mezzo pec amia.verona@pec.amiavr.it.

L'aggiudicataria si considera, all'atto dell'assunzione della fornitura, a perfetta conoscenza del luogo dove dovranno essere consegnati il materiale vivaistico oggetto del presente capitolato d'appalto.

Art. 3) Clausola di revisione del corrispettivo

La revisione dei corrispettivi è disciplinata dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e si applica al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione del costo della fornitura, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo contrattuale dell'accordo quadro. La revisione opera nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento ed è applicata alle prestazioni ancora da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei prezzi, la Stazione Appaltante utilizza l'indice ISTAT individuato in relazione al settore economico delle prestazioni oggetto dell'affidamento, riferito al CPV 03121100-6 "Piante vive, bulbi, radici, talee e marze", secondo quanto previsto dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e dall'Allegato II.2-bis.

Art. 4) Modalità di svolgimento della fornitura

La FORNITURA dovrà essere eseguita FRANCO FORNITORE **entro 3 giorni lavorativi** dalla data comunicata dalla stazione appaltante.

L'aggiudicataria si impegna a consegnare in porto franco, presso la sede di Amia Verona Spa – Via Bartolomeo Avesani, 31 – Verona che effettua il seguente orario:

- 7,00 – 18,30 dal lunedì al venerdì (giornate festive escluse);
- 7,00 – 12,00 il sabato (giornate festive escluse).

AMIA Verona SpA si riserva di indicare nell'ordinativo, tempi di consegna differiti rispetto alle indicazioni sopra riportate.

Sui documenti di trasporto emessi, che accompagnano i materiali e che dovranno essere apposti all'esterno di eventuali imballaggi, andranno indicati:

- descrizione del materiale ordinato,
- codice originale da listino ufficiale,
- riferimento al numero di ordine Amia ed il codice dell'articolo interno Amia indicato sullo stesso,
- singoli prezzi e lo sconto applicato,

Per ciascun ordine ricevuto dovrà seguire un singolo documento di trasporto.

La fornitura **non avverrà** in un'unica soluzione ma dilazionata in base al fabbisogno della Stazione Appaltante.

Tutti gli oneri inerenti al trasporto e all'eventuale imballaggio, sono a carico della ditta fornitrice, e compresi nell'offerta.

L'accettazione da parte di Amia non solleva la Ditta da responsabilità in ordine a difetti, imperfezioni, vizi apparenti od occulti delle merci consegnate accertati successivamente alla consegna. Gli articoli risultati inidonei e/o imperfetti dovranno essere sostituiti, senza indugio, a cura e spese della Ditta fornitrice **entro 5 giorni dalla richiesta**.

La presentazione dell'offerta nell'ambito della presente procedura, è da ritenersi accettazione di tutte le prescrizioni di cui al capitolato tecnico, nonché tutti i documenti di gara.

Art. 5) Forniture non previste

Per l'esecuzione di forniture non previste e per le quali non si abbiano i prezzi corrispondenti si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi secondo quanto contenuto nell'offerta dell'aggiudicataria, concordando i prezzi medesimi sulla base dei prezzi di mercato correnti.

Le forniture in genere saranno liquidate in base alle previsioni del capitolato, delle indicazioni dell'offerta e dell'importo contrattuale dell'accordo quadro.

Art. 6) Subappalto

L'Affidatario potrà avvalersi del subappalto secondo le modalità e presentando tutta la documentazione prescritta dall'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023 e successive modificazioni.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 119, comma 1 del D.lgs. 36/2003, non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto¹.

La Stazione Appaltante ha stabilito nel 49,99% il limite massimo di subappalto della fornitura, che rappresenta il 100% dell'importo complessivo dell'appalto.

In caso di ulteriore subappalto si applicano a quest'ultimo le disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e successive modificazioni in tema di subappalto, in conformità all'ultimo periodo dell'art. 119, comma 17 del medesimo D.Lgs. 36/2023 e successive modificazioni.

Il concorrente indica all'atto della presentazione dell'Offerta le prestazioni e/o le parti di esse che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 36/2023 e successive modificazioni. In mancanza di tali indicazioni il subappalto non potrà essere autorizzato.

Non costituisce pertanto motivo di esclusione ma comporta per l'Affidatario il divieto di subappalto la circostanza che all'atto di presentazione dell'Offerta l'operatore economico invitato non abbia indicato le prestazioni oggetto della fornitura e/o le parti di esso che intende subappaltare, in conformità alla disposizione sopra richiamata.

Nel caso in cui il concorrente intenda riservarsi la facoltà di subappalto, in sede di compilazione della Istanza di partecipazione "Allegato A" per la partecipazione alla Procedura, dovrà rendere la dichiarazione ai sensi dell'art. 119, comma 2² quinto e sesto cpv. del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (ovvero di impegnarsi a stipulare contratti di subappalto, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese come definite dall'art. 1, comma 1, lettera o) dell'Allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.³, salvo non ricorrano ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento per le quali il concorrente potrà motivatamente indicare una diversa soglia).

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Affidatario dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal

¹ Con tale espressione, ai fini dell'art. 119, comma 1 del D.lgs. 36/2023 si intende il 99,9 % del la fornitura oggetto del presente appalto, in quanto è nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

²-Per come modificato per effetto dell'art. 41, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 209/2024, recante "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2023, n. 36")

³ Che stabilisce che per "«micro, piccole e medie imprese»" si intendono "le imprese come definite nella raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003" la quale, a sua volta prevede che "La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro."

D.lgs. 36/23 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94, 95 e 98 e requisiti professionali del medesimo D.Lgs. 36/2023 e successive modificazioni.

In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, si richiama l'obbligo dell'Affidatario di trasmettere al Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

In caso di inadempimento, il Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell'Affidatario di cui al comma precedente.

L'Aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 7) Adempimenti relativi alla sicurezza

L'aggiudicataria deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

AMIA Verona SpA si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto.

Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D. Lgs. 81/2008, potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto.

L'aggiudicataria deve notificare immediatamente ad AMIA Verona SpA, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature di AMIA Verona SpA e/o causato danni o perdita della proprietà.

L'Impresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere Responsabile del procedimento di AMIA Verona SpA un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni ad AMIA Verona SpA o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

Art. 8) Condotta nelle forniture

Tutte le operazioni occorrenti per l'espletamento delle forniture appaltate dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte ed in conformità a quanto previsto nel presente capitolato, salvo le eventuali varianti o integrazioni che venissero ordinate da AMIA Verona SpA.

Nel caso in cui l'esecuzione degli interventi non sia stata eseguita secondo quanto previsto dal presente documento, dalle prescrizioni date in proposito e stabilite contrattualmente, AMIA Verona SpA fisserà i provvedimenti necessari e gli interventi che l'Impresa dovrà attuare al fine di eliminare - a spese di quest'ultima - ogni irregolarità, riservandosi la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

In ogni circostanza, l'Impresa dovrà immediatamente eseguire gli ordini di AMIA Verona SpA.

Non saranno comunque ammesse e riconosciute varianti e aggiunte apportate dall'Impresa nell'esecuzione delle forniture, senza la autorizzazione scritta di AMIA Verona SpA.

La vigilanza e il controllo sull'esecuzione delle forniture gestite dall'aggiudicataria saranno effettuati da parte del personale tecnico delle forniture Manutenzione Aree Verdi di AMIA Verona SpA.

In caso d'inadempienza degli impegni contrattuali assunti dall'Impresa, AMIA Verona SpA, attraverso i propri organi di vigilanza e controllo, avrà la facoltà di rilevare e segnalare le carenze. Queste, una volta notificate, dovranno essere eliminate dall'Impresa entro i termini fissati dagli Uffici responsabili, tenuto conto della natura e quantità delle forniture da eseguire.

Art. 9) Misure di sicurezza sui posti di lavoro

L'aggiudicataria, senza diritto ad alcun compenso, è tenuta a predisporre sui posti di lavoro tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere.

L'obbligo non si estende ai rischi specifici propri delle attività svolte dall'aggiudicataria.

Ogni qualsiasi variazione rispetto a quanto esplicitato, verrà tempestivamente comunicata.

Art. 10) Verifica definitiva

La Stazione Appaltante si riserva a sua discrezione di dar corso a quanto sottoindicato:

Alla fine di ogni intervento il personale degli uffici incaricati potrà procedere ad una prima constatazione dell'avvenuta esecuzione di tutti gli interventi prescritti, formalizzandone l'esito a mezzo di apposito verbale.

Entro i 60 (sessanta) giorni successivi potrà procedere alla verifica provvisoria delle forniture, per verificare la perfetta rispondenza con quanto ordinato e per accertare l'esatto adempimento di ogni prescrizione tecnica contemplata dal contratto e suoi allegati.

In tale sede potrà stabilire il termine entro il quale l'Impresa dovrà provvedere all'eventuale completamento della fornitura o alla modifica di quella non correttamente eseguita, secondo le indicazioni insindacabili del personale incaricato. L'apposito verbale di verifica o collaudo disporrà, se del caso, anche lo svincolo, entro trenta giorni dalla richiesta dell'Impresa appaltatrice, delle eventuali ritenute e della cauzione.

Art. 11) Danni di forza maggiore

Non verrà accordato all'aggiudicataria alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso delle forniture.

La denuncia del danno di forza maggiore dovrà sempre essere fatta per iscritto.

Resta però contrattualmente convenuto che:

Non saranno considerati come danni di forza maggiore quelli prodotti dal maltempo, dal gelo, dal disgelo, da precipitazioni anche di eccezionale intensità, o quelli causati dalle acque di pioggia alle scarpate, a meno che non si tratti di calamità naturali eccezionali formalmente dichiarate tali dalle competenti autorità.

L'Impresa dovrà provvedere a riparare i danni non dovuti a causa di forza maggiore o da eventi eccezionali ed imprevedibili a sua cura e spese.

Art. 12) Responsabilità dell'impresa

L'aggiudicataria, a tutti gli effetti, assume la completa responsabilità dell'osservanza delle condizioni contrattuali e di perfetta esecuzione e riuscita delle forniture prese in appalto.

La circostanza che le forniture siano state eseguite alla presenza di dipendenti degli uffici incaricati non costituirà ragione per esimere l'aggiudicataria dalla responsabilità e dall'obbligo di rifarli ogni qual volta le fosse ordinato, essendo la stessa, fino al collaudo, responsabile di ogni difetto del lavoro, in rapporto agli obblighi contrattuali e alla sua manutenzione.

L'aggiudicataria è responsabile di ogni danno a persone o cose, causati dall'esecuzione delle forniture ed è obbligata ad indennizzare AMIA Verona SpA e i terzi dei danni medesimi senza alcun rimborso, ripristinando eventualmente anche i manufatti, le aree, le attrezzature, danneggiati nel corso delle forniture salvo casi di vandalismo riconosciuto dalle parti.

L'Impresa assume a proprio carico i seguenti adempimenti e obblighi:

- a) L'osservanza delle vigenti leggi e decreti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, igiene del lavoro, assicurazioni infortunistiche, previdenza varia in favore della disoccupazione, dell'invalidità e vecchiaia, delle malattie professionali, nonché di ogni altra disposizione in vigore o che interverrà nel corso dell'esecuzione del lavoro mirante alla tutela dei lavoratori. La Stazione appaltante si riserva di effettuare, a suo insindacabile giudizio tutti i necessari controlli in proposito;
- b) L'attuazione nei confronti dei lavoratori dipendenti e, nel caso di cooperative, anche nei confronti dei soci, delle condizioni normative e retributive contenute nei contratti collettivi di lavoro vigenti, per le varie categorie, nella località in cui si svolgono le forniture.

Art. 13) Poteri di Verifica e Controllo

AMIA Verona SpA, attraverso i propri preposti, effettuerà controlli per verificare la rispondenza delle caratteristiche delle forniture offerte rispetto alle caratteristiche richieste e alle norme vigenti in materia.

Art. 14) Contestazioni e penali

La committente provvederà ad emettere contestazioni scritte, inviate a mezzo posta o tramite formato elettronico (PEC mail), qualora l'aggiudicataria non rispetti le condizioni contrattuali. Dopo la terza contestazione scritta, qualora l'aggiudicataria non abbia adempiuto a quanto contestato, verrà trasmessa formale diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c. con contestuale applicazione delle seguenti penali:

a) ritardo nella fornitura: € 50,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo rilevato su ogni singola consegna.

Qualora risultino difformità tra le forniture erogate e quello descritto nell'offerta, l'AMIA Verona SPA inviterà la Ditta aggiudicataria a porvi rimedio, a cura e spese della stessa e, se dal caso, a sospendere i pagamenti.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) in caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

L'applicazione della penale prevista o la risoluzione anticipata del contratto non esonerano l'affidatario dall'obbligo di risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Art. 15) Modalità di pagamento

I pagamenti saranno effettuati a 60 gg. fine mese data ricevimento fattura - farà fede la data di ricevimento della fattura da parte di Amia Verona SpA - mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010.

Sulla fattura dovrà essere obbligatoriamente riportato il CIG di riferimento.

Le fatture elettroniche devono essere trasmesse tramite piattaforma SDI al seguente codice univoco ufficio: JX8OYTO.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, Amia Verona SpA è tenuta all'applicazione della procedura di scissione dei pagamenti (cd. "split payment") in ordine alla quale tutte le fatture emesse saranno sottoposte a detta disciplina contabile; l'IVA esposta in fattura sarà, pertanto, versata all'Esercizio direttamente dal soggetto acquirente Amia Verona S.p.A.

Le fatture dovranno pervenire in ragione degli accordi commerciali già intercorsi, finalizzati al presente affidamento.

I pagamenti saranno subordinati alla verifica degli adempimenti in ottemperanza al disposto dell'art. 48-bis del DPR 29/09/73, introdotto dall'art. 2, comma 9, del D.L. 3/10/2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24/11/2006.

La liquidazione della fattura avverrà solo a seguito di positiva verifica della correttezza contributiva a mezzo DURC.

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 4, c. 2 e art. 6 del DPR 05/10/2010 n. 207.

La presenza di DURC irregolare, fatto salvo quanto previsto nell'art. 6 c. 8 del DPR 207/2010, imporrà alla Committente di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC.

Qualora risultino difformità tra le forniture svolte e quelli descritti nella presente documentazione o nell'offerta, Amia Verona SPA inviterà l'affidatario a porvi rimedio, a cura e spese dello stesso e, se dal caso, a sospendere i pagamenti.

La Committente, inoltre, declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;

DURC irregolare;

- carichi sospesi Equitalia;
- mancato adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle esattoriali di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602 del 1973.

Alla scadenza di ogni mese, la ditta appaltatrice provvederà ad emettere pre-fattura, sulla base delle analisi effettuate.

La pre fattura e relativi report di controllo dovranno essere inviati al seguente indirizzo e-mail: servizi.areeverdi@amiavr.it.

Art. 16) Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

Art. 17) Cauzione definitiva

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l'Impresa aggiudicataria dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari al 5% dell'importo dell'accordo quadro e comunque in conformità, nei modi, forme e importi, di cui all'art. 117 del D.lgs. 36/2023.

La garanzia, a scelta dell'affidatario, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la

risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, D.lgs. 36/2023.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 18) Risoluzione del contratto

Dopo tre inadempienze (anche se non consecutive) segnalate per iscritto all'affidatario e non seguite da intervento di ripristino entro i termini fissati, AMIA Verona SpA procederà alla risoluzione del contratto.

AMIA Verona SpA si riserva il diritto di dichiarare la risoluzione del contratto, senza con ciò rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, solamente comunicando all'affidatario la propria decisione, qualora non siano rispettati da parte dell'affidatario nei seguenti casi:

- a) Mancato rispetto delle norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni, alla prevenzione infortuni;
- b) nel caso di ripetute violazioni degli orari concordati con Amia per l'esecuzione delle forniture;
- c) nel caso di ripetute o gravi inosservanze delle clausole contrattuali (intendendosi come grave errore contrattuale l'inosservanza di tutti gli articoli del presente capitolato);
- d) nel caso di ripetute inadempienze che comportino dei disservizi per la Stazione Appaltante;
- e) in presenza di un comportamento non corretto da parte dei dipendenti esecutori delle forniture o comunque non consono agli ambienti nei quali svolgono le forniture medesime;
- f) nel caso di danneggiamenti volontari alle cose appartenenti ad Amia;
- g) scioglimento, cessazione, fallimento o apertura di altra procedura concorsuale della ditta appaltatrice;
- h) qualora la ditta appaltatrice nell'espletamento delle forniture si renda colpevole di frodi;
- i) per ogni altra grave inadempienza ai termini dell'art. 1453 del c.c.;
- j) per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- k) per sopraggiunte esigenze operative, opportunamente documentate.

È comunque fatta salva la facoltà dell'Appaltante di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.

È altresì causa di risoluzione espressa di diritto del rapporto contrattuale l'effettuazione di transazioni senza l'utilizzo di bonifici bancari ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

All'atto della risoluzione è obbligo dell'Impresa riconsegnare immediatamente le aree oggetto di manutenzione nello stato in cui si trovano. Dopo la riconsegna delle forniture il Committente liquiderà il conto finali delle forniture eseguite, detratte le somme per le eventuali penali e per il risarcimento dei danni subiti.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, ferme restando le responsabilità di ordine penale, l'appaltatore, oltre alla perdita del deposito cauzionale, sarà tenuto al risarcimento di ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio derivato da Amia.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

Dopo tre inadempienze (anche se non consecutive), segnalate per iscritto dall'appaltatore, e non seguite da intervento di ripristino entro i termini fissati, AMIA Verona procederà alla risoluzione del contratto, escutendo la cauzione definitiva.

Art. 19) Recesso

Il recesso è disciplinato secondo le previsioni di cui all'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

In caso di recesso dell'affidatario non adeguatamente giustificato, la stazione appaltante, potrà chiedere il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione della commessa.

In caso di recesso ingiustificato dell'affidatario, la stazione appaltante, oltre all'escussione della cauzione definitiva, chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione delle forniture.

Art. 20) Cessione del credito

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile, è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente.

Art. 21) Divieto di cessione del contratto, cessione dell'Azienda

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

Trova applicazione l'art. 120 del D. lgs. n. 36/2023.

Art. 22) Osservanza delle prescrizioni, moduli d'offerta, leggi, norme e regolamenti

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nella documentazione e suoi allegati, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nella presente documentazione, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D. lgs. n. 36/2023, al D.Lgs. 209/2024, correttivo del Codice dei Contratti ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali e regionali in materia.

Ricade inoltre esclusivamente sull'Impresa l'osservanza scrupolosa delle leggi, regolamenti e prescrizioni emanate (anche successivamente alla stipula del contratto) dalle Autorità competenti in materia di servizi Pubblici, sicurezza, igiene del lavoro, Previdenza Sociale, ecc., comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali e specificatamente quelle riguardanti l'igiene e la pubblica incolumità, aventi comunque rapporto con le forniture oggetto dell'affidamento.

In particolare, l'appaltatore deve assicurare che le forniture aggiudicate vengano svolte in modo da non contravvenire alle norme antinfortunistiche e di sicurezza vigenti.

Nell'espletamento delle forniture contemplati nel presente appalto, l'appaltatore è tenuto ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dagli Uffici competenti.

Resta in facoltà dell'appaltatore presentare le osservazioni che ritenesse opportune, entro 3 (tre) giorni dal ricevimento delle suddette comunicazioni. Le eventuali osservazioni dovranno obbligatoriamente essere rese in forma scritta.

A fronte di quanto sopra l'appaltatore manleva AMIA Verona SpA da ogni pretesa e/o azione dovesse essere intrapresa da terzi per fatti propri e/o di propri dipendenti e/o di propri collaboratori ex art. 1381 C.C. assumendosi l'onere di rimborso di qualsiasi danno e/o spesa conseguente anche per eventuali perizie tecniche e/o assistenze legali.

Il concorrente è a conoscenza che AMIA Verona SpA ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 ed un Codice Etico che dichiara di aver letto dal sito aziendale www.amiavr.it e di aver compreso. Il concorrente aderisce ai principi al suddetto Modello di organizzazione,

gestione e controllo e si impegna a rispettarne i contenuti. Il concorrente manleva fin d'ora AMIA Verona SpA per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopracitati documenti da parte del concorrente o di suoi eventuali collaboratori.

Art. 23) Documentazione a corredo del contratto

Prima della sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario dovrà produrre la seguente documentazione:

- Dichiarazione con allegato elenco del personale impiegato nell'appalto
- Fotocopia UNILAV del personale già in forza
- Matricola INPS
- Posizione INAIL con relativa voce di tariffa e tasso del premio
- Eventuali altre posizioni in Fondi previdenziali e assistenziali
- Cauzione definitiva
- Documentazione relativa alla sicurezza
- Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 24) Spese contrattuali

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

L'eventuale documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del DPR 30/12/1982 n° 955 e ss.mm.ii.

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non si presenti per la stipulazione del contratto entro il termine comunicato con espresso invito, ovvero non risulti in regola con le autorizzazioni prescritte per legge, la committente si riserva la facoltà di:

- aggiudicare l'appalto alla ditta che abbia presentato l'offerta immediatamente successiva nella graduatoria, ovvero di indire un nuovo appalto a spese della ditta dichiarata aggiudicataria;
- escutere la cauzione provvisoria e ottenere dalla ditta aggiudicataria il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione delle forniture, fatte salve le segnalazioni del fatto all'ANAC per i provvedimenti di competenza.

Art. 25) Foro competente

Per qualsiasi controversia relativa all'esecuzione delle forniture previsto nel presente documento, il foro competente è quello di Verona ed è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 26) Trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE 679/2016 "GDPR"

Nell'ambito del trattamento dei dati effettuati in esecuzione del contratto, ciascuna delle Parti opera in qualità di Titolare e si impegna al rispetto di tutte le disposizioni di cui al GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali EU 679/2016) e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei provvedimenti emanati in materia dalle autorità competenti. Le parti si obbligano, a tale riguardo, a scambiarsi reciprocamente l'informativa sul trattamento dei propri dati personali.

Art. 27) Obbligo del rispetto del modello organizzativo d.lgs 231/01 del codice etico aziendale

Il concorrente è a conoscenza che AMIA Verona SpA ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 ed un Codice Etico che dichiara di aver letto dal sito aziendale www.amiavr.it e di aver compreso.

Il concorrente aderisce ai principi al succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D. Lgs. 231/01 e sue successive modifiche e integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare a eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti da AMIA Verona SpA ai sensi del D. Lgs. 231/2001. La violazione delle regole previste dai sopracitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
Dott.For. Francesco Donini

Norme tecniche di misurazione e valutazione delle forniture di materiale vegetale

ART. 1 MATERIALI

Tutto il materiale vegetale occorrente per la fornitura dovrà essere di prima scelta e delle migliori qualità, senza difetti e in ogni caso con qualità e pregi uguali o superiori a quanto è prescritto dal presente Capitolato, e dalla normativa vigente. S'intende che la provenienza sarà liberamente scelta dall'O.E. purché, a giudizio insindacabile dei Funzionari di AMIA Verona SpA, la qualità sia riconosciuta soddisfacente. Viene prevista, nel caso i Funzionari di AMIA Verona SpA. lo ritenessero necessario, una presa visione preventiva, prima della consegna del materiale, delle piante in vivaio. L'Impresa è obbligata a notificare, in tempo utile, ai Funzionari di AMIA Verona SpA. la provenienza dei materiali. L'Impresa dovrà sostituire a sua cura e spese, con altre rispondenti ai requisiti concordati, le eventuali partite, non ritenute conformi dai Funzionari di AMIA Verona SpA

L'approvazione dei materiali consegnati sul posto non sarà tuttavia considerata come accettazione definitiva, i Funzionari di AMIA Verona SpA si riservano infatti la facoltà di rifiutare, in qualsiasi momento, quei materiali e quelle provviste che si siano, per qualsiasi causa, alterati dopo l'introduzione sul cantiere, nonché il diritto di farli analizzare a cura e spese dell'Impresa, per accertare la loro corrispondenza con i requisiti specificati nel presente Capitolato e dalle norme vigenti. L'impresa dovrà fornire e consegnare tutto il materiale vegetale, in ottemperanza alle indicazioni dei Funzionari di AMIA Verona SpA. che farà consegnare o presso la sede di AMIA Verona SpA via Bartolomeo Avesani civ. 31 37135 Verona.

L'Impresa fornirà tutto il materiale vegetale indicato negli elenchi e nelle quantità necessarie alla realizzazione della sistemazione.

I materiali da impiegare nei lavori dovranno avere le seguenti caratteristiche:

a) materiale vegetale: vedi successivo art.1.1

ART. 1.1 MATERIALE VEGETALE

Per materiale vegetale s'intende tutto il materiale vivo occorrente per l'esecuzione del lavoro.

L'Impresa dovrà dichiararne la provenienza ai Funzionari di AMIA Verona SpA.

I Funzionari di AMIA Verona SpA si riservano comunque la facoltà di effettuare, contestualmente all'Impresa appaltatrice, visite ai vivai di provenienza allo scopo di scegliere le piante; si riserva quindi la facoltà di scartare quelle non rispondenti alle caratteristiche indicate nel presente Capitolato in quanto non conformi ai requisiti fisiologici e fitosanitari che garantiscano la buona riuscita dell'impianto, o che non ritenga comunque adatte alla sistemazione da realizzare.

Le piante dovranno essere esenti da attacchi di insetti, malattie crittogamiche, virus, altri patogeni, deformazioni e alterazioni di qualsiasi natura che possano compromettere il regolare sviluppo vegetativo e il portamento tipico della specie.

Le piante dovranno aver subito le necessarie lavorazioni in vivaio e dovranno essere etichettate singolarmente per mezzo di cartellini di materiale resistente alle intemperie sui quali sia stata riportata, in modo leggibile e indelebile, la denominazione botanica (genere, specie, varietà, cultivar) del gruppo cui si riferiscono.

Le caratteristiche con le quali le piante dovranno essere fornite (densità e forma della chioma, presenza e numero di ramificazioni, sistema di preparazione dell'apparato radicale, ecc.) sono precisate nelle specifiche seguenti.

L'Impresa si impegna a consegnare le piante richieste entro due giorni lavorativi dall'emissione dell'ordine.

Per quanto riguarda il trasporto delle piante, l'Impresa dovrà prendere tutte le precauzioni necessarie affinché queste arrivino sul luogo della sistemazione nelle migliori condizioni possibili, curando che il trasferimento sia effettuato con mezzi, protezioni e modalità di carico idonei con particolare attenzione perché rami e corteccia non subiscano danni e le zolle non abbiano a frantumarsi o ad essiccarsi a causa dei sobbalzi o per il peso del carico del materiale soprastante.

Una volta giunte a destinazione, tutte le piante dovranno essere trattate in modo che sia evitato loro ogni danno.

In particolare l'Impresa curerà che le zolle e le radici delle piante, durante il trasporto e le operazioni di scarico del materiale, non subiscano ustioni e mantengano il tenore d'umidità adeguato alla loro buona conservazione.

ART. 1.1.a ALBERI

Gli alberi dovranno essere di prima scelta e presentare portamento e dimensioni rispondenti alle caratteristiche richieste e tipici della specie, della varietà e dell'età al momento della loro messa a dimora, in conformità con quanto previsto dall'EAC in merito al EUROPEAN ARBORICULTURAL STANDARDS (EAS).

Gli alberi dovranno essere stati specificatamente allevati per il tipo d'impiego previsto (es. alberate stradali, filari, esemplari isolati o gruppi, ecc.).

In particolare il fusto e le branche principali dovranno essere esenti da deformazioni, capitozzature, ferite di qualsiasi origine e tipo, grosse cicatrici o segni conseguenti ad urti, grandine, scortecciamenti, legature, ustioni da sole, cause meccaniche in genere.

La chioma, salvo quanto diversamente richiesto, dovrà essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata per simmetria e distribuzione delle branche principali e secondarie all'interno della stessa.

L'apparato radicale dovrà presentarsi ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari fresche e sane e privo di tagli di diametro maggiore di un centimetro.

Gli alberi dovranno essere normalmente forniti in contenitori o in zolla.

Le zolle e i contenitori (vasi, mastelli di legno o di plastica, ecc.) dovranno essere proporzionati alle dimensioni delle piante (vedi EAS).

Per gli alberi forniti con zolla o in contenitore, la terra dovrà essere compatta, ben aderente alle radici, senza crepe evidenti con struttura e tessitura tali da non determinare condizioni di asfissia.

Le piante in contenitori dovranno essere state adeguatamente rinvasate, in modo da non presentare un apparato radicale eccessivamente sviluppato lungo la superficie del contenitore stesso.

Le zolle dovranno essere ben imballate con apposito involucro degradabile (iuta, paglia, teli, reti di ferro non zincato, ecc.), rinforzato, se le piante superano i 5 metri di altezza, con rete metallica degradabile, o altri materiali equivalenti.

Gli alberi dovranno corrispondere alle richieste del Capitolato secondo quanto segue:

- altezza dell'albero: distanza che intercorre fra il colletto e il punto più alto della chioma;

- altezza di impalcatura: distanza intercorrente fra il colletto e il punto di inserzione al fusto della branca principale più vicina;
- circonferenza del fusto: misurata a un metro dal colletto (non saranno ammesse sotto misure salvo accettazione dei Funzionari di AMIA Verona SpA);
- diametro della chioma: dimensione rilevata in corrispondenza della prima impalcatura per le conifere, a due terzi dell'altezza totale per tutti gli altri alberi.
- per gli alberi innestati dovranno essere specificati il tipo di porta innesto e l'altezza del punto d'innesto, che non dovrà presentare sintomi di disaffinità.

Il periodo di garanzia relativo alla giusta vitalità del materiale fornito dall'impresa, sarà pari al lasso temporale che va dal momento della consegna, alla ripresa vegetativa dell'anno successivo all'impianto.

ART. 1.1.b ARBUSTI

Gli arbusti dovranno essere di prima scelta e presentare portamento e dimensioni rispondenti alle caratteristiche richieste e tipici della specie, della varietà e dell'età al momento della loro messa a dimora.

Gli arbusti dovranno essere stati specificatamente allevati per il tipo d'impiego previsto (es. arbusti stradali, filari, esemplari isolati o gruppi, ecc.).

In particolare il fusto e le branche principali dovranno essere esenti da deformazioni, capitozzature, ferite di qualsiasi origine e tipo, grosse cicatrici o segni conseguenti ad urti, grandine, scortecciamenti, legature, ustioni da sole, cause meccaniche in genere.

La chioma, salvo quanto diversamente richiesto, dovrà essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata per simmetria e distribuzione delle branche principali e secondarie all'interno della stessa.

L'apparato radicale dovrà presentarsi ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari fresche e sane e privo di tagli di diametro maggiore di un centimetro.

Gli arbusti dovranno essere normalmente forniti in contenitori o in zolla.

Le zolle e i contenitori (vasi, mastelli di legno o di plastica, ecc.) dovranno essere proporzionati alle dimensioni delle piante.

Per gli arbusti forniti con zolla o in contenitore, la terra dovrà essere compatta, ben aderente alle radici, senza crepe evidenti con struttura e tessitura tali da non determinare condizioni di asfissia.

Le piante in contenitori dovranno essere state adeguatamente rinvasate, in modo da non presentare un apparato radicale eccessivamente sviluppato lungo la superficie del contenitore stesso.

Gli arbusti dovranno corrispondere alle richieste del Capitolato secondo quanto segue:

- altezza dell'arbusto: distanza che intercorre fra il colletto e il punto più alto della chioma;
- altezza di impalcatura: distanza intercorrente fra il colletto e il punto di inserzione al fusto della branca principale più vicina;

- circonferenza del fusto: misurata a un metro dal colletto (non saranno ammesse sotto misure salvo accettazione dei Funzionari di AMIA Verona SpA);
- diametro della chioma: dimensione rilevata in corrispondenza della prima impalcatura per le conifere, a due terzi dell'altezza totale per tutti gli altri alberi.
- per gli arbusti innestati dovranno essere specificati il tipo di porta innesto e l'altezza del punto d'innesto, che non dovrà presentare sintomi di disaffinità.

Il periodo di garanzia relativo alla giusta vitalità del materiale fornito dall'impresa, sarà pari al lasso temporale che va dal momento della consegna, alla ripresa vegetativa dell'anno successivo all'impianto.

ART. 1.1.c FIORITURE STAGIONALI - PERENNI

Per materiale vegetale s'intende tutto il materiale vivo (fioriture, tappezzanti, annuali, ecc.) occorrente per l'esecuzione del lavoro.

Questo materiale dovrà provenire da ditte appositamente autorizzate ai sensi delle leggi 18.6.1931 n. 987 e 22.5.1973 n. 269 e successive modificazioni e integrazioni. L'Impresa dovrà dichiararne la provenienza ai Funzionari di AMIA Verona SpA

Le fioriture dovranno essere di prima scelta e presentare portamento e dimensioni rispondenti alle caratteristiche richieste e tipici della specie, della varietà e dell'età al momento della loro messa a dimora.

Dovranno essere stati specificatamente allevati per il tipo d'impiego previsto.

In particolare dovranno essere esenti da deformazioni, ferite di qualsiasi origine e tipo, grosse cicatrici o segni conseguenti ad urti, grandine, scortecciamenti, legature, ustioni da sole, cause meccaniche in genere.

La pianta, salvo quanto diversamente richiesto, dovrà essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata per simmetria.

L'apparato radicale dovrà presentarsi ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari fresche e sane e privo di tagli di diametro maggiore di un centimetro.

Dovranno essere normalmente forniti in contenitori.

I contenitori (vasi, mastelli di legno o di plastica, ecc.) dovranno essere proporzionati alle dimensioni delle piante.

La terra dovrà essere compatta, ben aderente alle radici, senza crepe evidenti con struttura e tessitura tali da non determinare condizioni di asfissia.

Le piante in contenitori dovranno essere state adeguatamente rinvasate, in modo da non presentare un apparato radicale eccessivamente sviluppato lungo la superficie del contenitore stesso.

Il periodo di garanzia relativo alla giusta vitalità del materiale fornito dall'impresa, sarà pari al lasso temporale che va dal momento della consegna, alla ripresa vegetativa dell'anno successivo all'impianto.

ART. 1.1.c1 – FIORITURE STAGIONALI

Le piante fioriture stagionali dovranno essere sempre fornite nel contenitore in cui sono state coltivate.

Le misure riportate nelle specifiche di progetto si riferiscono all'altezza della pianta non comprensiva del contenitore, e/o al diametro dello stesso.

ART. 1.1.c2 - PIANTE TAPPEZZANTI

Le piante tappezzanti dovranno avere portamento basso e/o strisciante e buona capacità di copertura, garantita da ramificazioni uniformi.

Le piante tappezzanti dovranno essere sempre fornite in contenitore con le radici pienamente compenstrate nel substrato di coltura, senza fuoriuscire dal contenitore stesso. Le piante tappezzanti dovranno essere normalmente fornite in contenitori o in zolla.

Le zolle e i contenitori (vasi, mastelli di legno o di plastica, ecc.) dovranno essere proporzionati alle dimensioni delle piante.

ART. 1.1.c3 - PIANTE RAMPICANTI, SARMENTOSE E RICADENTI

Le piante appartenenti a questa categoria dovranno avere almeno due forti getti, essere dell'altezza richiesta (dal colletto all'apice vegetativo più lungo)

Le piante dovranno essere normalmente fornite in contenitori o in zolla.

Le zolle e i contenitori (vasi, mastelli di legno o di plastica, ecc.) dovranno essere proporzionati alle dimensioni delle piante.

ART. 1.1.c4 - PIANTE ERBACEE ANNUALI, BIENNALI E PERENNI

Le piante erbacee, annuali, biennali e perenni, dovranno essere sempre fornite nel contenitore in cui sono state coltivate.

Le misure riportate nelle specifiche di progetto si riferiscono all'altezza della pianta non comprensiva del contenitore, e/o al diametro dello stesso.

ART. 1.1.d - PIANTE BULBOSE, TUBEROSE E RIZOMATOSE

Le piante che saranno consegnate sotto forma di bulbi o di tuberi dovranno essere sempre della dimensione richiesta (diametro o circonferenza), mentre quelle sotto forma di rizoma dovranno presentare almeno tre gemme. I bulbi, i tuberi e i rizomi dovranno essere sani, turgidi, ben conservati ed in stasi vegetativa.

Per le piante consegnate in contenitore varranno le norme prescritte all'art. 1.1.b. e 1.1.c

ART. 2 MANUTENZIONE DELLE OPERE A VERDE PER IL PERIODO DI GARANZIA

La manutenzione che l'Impresa è tenuta ad effettuare durante il periodo di garanzia comprende le seguenti operazioni:

- 1) eliminazione e sostituzione delle piante morte, alla ripresa vegetativa dell'anno successivo all'impianto.

Le eventuali piante morte dovranno essere sostituite con altre identiche a quelle fornite in origine. La sostituzione deve, in rapporto all'andamento stagionale, essere inderogabilmente effettuata nel più breve tempo possibile dall'accertamento del mancato attecchimento.